

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRAPROVINCIA DI TORINO**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17**

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 -
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA;

L'anno duemilaventi addi ventisei del mese di febbraio alle ore 09.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI	SINDACO	P
TROGLIA MARCO	ASSESSORE	P
GIACOLETTO-PAPAS DENIS LUCA	ASSESSORE	A

Totale presenti 2

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020 avente ad oggetto *“Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento”*, con il quale sono stati convocati i relativi comizi per il giorno di domenica 29 marzo 2020;

VISTI gli artt. 27 ss. legge 25 maggio 1970, n. 352 (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*);

VISTO l'art. 52 l. 352/70 ai sensi del quale:

“1. Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico. (omissis).

3. In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.”;

VISTO l'art. 3 legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i., ai sensi del quale:

“1. La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

2. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base

3. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.”;

VISTA la Circolare della Prefettura di Torino – Ufficio territoriale del Governo prot. 2020-001845/AREA II del 17 febbraio 2020 avente ad oggetto *“Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 29 marzo 2020 per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Adempimenti in materia di propaganda elettorale. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del Referendum”*;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 in data odierna, con cui venivano stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale da parte delle liste che partecipano direttamente alla competizione elettorale;

Preso atto che in base all'art. 3 della Legge 22.05.1978, n. 199 gli spazi debbono essere ripartiti tra i partiti o gruppi politici rappresentanti in Parlamento ed i Promotori del Referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico;

Preso atto che sono state presentate le seguenti n. 3 istanze:

- PARTITO DEMOCRATICO;
- LEGA – SALVINI PREMIER;
- GRUPPO DI SENATORI PROMOTORI DEL REFERENDUM;

Considerato che in ognuno degli spazi di cui sopra spetta ad ogni lista una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base, che le singole superfici debbono stare su di una sola linea orizzontale e che quindi ogni singolo spazio avrà le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base; che d'altronde gli spazi stessi possono essere, eventualmente, suddivisi in due o più frazioni il più possibile vicine, pur costituendo le varie frazioni una sola unità ad ogni effetto;

Considerato che l'assegnazione delle superfici in cui viene ripartito ogni singolo spazio deve essere effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste dei candidati, a partire dal lato sinistro;

Acquisito sulla presente deliberazione il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1° del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.);

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di delimitare nella misura di metri 2 di altezza per metri 1 di base, gli spazi stabiliti con deliberazione n. 16 in data odierna per la propaganda riservata ai partecipanti direttamente alla competizione elettorale per il REFERENDUM COSTITUZIONALE del 29 marzo 2020;

Di ripartire gli spazi stessi in n. 3 superficie uguale di metri 2 di altezza per metri 1 di base, posta su una sola linea orizzontale e progressivamente numerata, a partire da sinistra, da 01 a 03

Di assegnare la suddetta superficie, come dettagliatamente indicato nel seguente prospetto:

n. d'ordine della sezione di spazio	ASSEGNATARIO	DURATA
1	PARTITO DEMOCRATICO	INTERO PERIODO
2	LEGA- SALVINI PREMIER	INTERO PERIODO
3	GRUPPO DI SENATORI PROMOTORI DEL REFERENDUM	INTERO PERIODO

Di dichiarare, previa apposita separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, vista l'imminente data di inizio della propaganda elettorale.

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto, come segue.

IL SINDACO
F.to Chiuminatti rag. Danilo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giachino dr Claudio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castelnuovonigra.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 28.02.2020 per rimanervi per 15 gg. consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. (n. reg.)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to rag. Maura Pezzetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 26/02/2020

- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità:

☐ TECNICA

F.to rag. Maura Pezzetti

